



Città di Monopoli

Provincia di Bari

Sezione Appalti e Contratti

OGGETTO: [L.P.S. 3] Licitazione privata semplificata per l'appalto dei lavori di riorganizzazione di nodi stradali attraverso un sistema di canalizzazioni. Messa in sicurezza accessi alla città. Importo complessivo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 282.911,78 oltre ad € 24.501,73 per oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso [in totale € 307.413,51]. Annullamento aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta pubblica del 26/7/2006. Ricalcolo media finale.

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilasette, il giorno nove, del mese di febbraio, con inizio alle ore 9,00 nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, sono presenti in seduta pubblica:

1. l'ing. Pompeo Colacicco, Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, PRESIDENTE;
2. il p.i. Antonio Allegretti, Istruttore Direttivo c/o la Sezione Appalti e Contratti, TESTE;
3. l'arch. Giuseppe Di Palma, Funzionario Lavori Pubblici, TESTE.

Le presenze dei rappresentanti/delegati dei concorrenti alla procedura concorsuale, sono verbalizzate cronologicamente, nella seguente tabella:

Nominativo del rappresentante	Concorrente rappresentato	h/Entrata	h/Uscita
Geom. Salvatore Fatigati	Apulia S.r.l.	9,30	10,30

Assiste con funzioni di verbalizzante la dott.ssa Maria Cazzolla, Funzionario Amministrativo Affari Generali.

L'ing. Pompeo Colacicco nel richiamare quanto precisato nella determinazione dirigenziale n.19/2007-UTC/Il.pp. del 31/1/2007, precisa di assumere in data odierna la presidenza della gara di cui all'oggetto in quanto a far data dal 29/12/2006, è il Dirigente a tempo indeterminato della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici.

Sottolinea che le funzioni di Presidente di gara sono svolte da Dirigente competente per materia "ratione officii" e non "intuitu personae" ai sensi dell'art.107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000, successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.26, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Monopoli.

Tanto premesso e considerato, in qualità di Presidente subentrante riesamina "ab imis" gli atti di gara e le operazioni connesse riportate nel verbale di seduta pubblica del 26/7/2006 e, non riscontrando alcuna irregolarità, procede, come segue, alle successive operazioni oggetto della odierna sessione pubblica di gara.

PREMESSO:

- che con deliberazione n.158 del 24/8/2005, esecutiva nei modi di Legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo redatto dall'arch. Giuseppe Di Palma e dal geom. Marino Muolo, tecnici interni della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di € 500.000,00, relativo ai lavori di riorganizzazione dei nodi stradali attraverso un sistema di canalizzazioni e per la messa in sicurezza degli accessi alla città;
- che con determinazione n.204 del 22/9/2005, esecutiva nei modi di Legge, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui innanzi redatto dalla associazione temporanea fra i liberi professionisti ing. Francesco Rotondo

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

- ed arch. Maria Macina, tecnici esterni all'uopo incaricati con determinazione dirigenziale n.32/UTC del 27/1/2005;
- che il progetto di cui si tratta, dell'importo complessivo di € 500.100,00, di cui € 282.911,78 per lavori a base d'asta soggetto a ribasso, € 24.501,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo totale dei lavori € 307.413,51) ed € 192.586,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 9/12/2004 (posizione n.4460071/00) impegnato sul bilancio comunale a valere l'intervento 2.08.01.01, capitolo 21196, dell'esercizio finanziario 2004 (impegno n.3058);
 - che l'intervento di cui innanzi è stato incluso nell'elenco dei lavori da appaltare con il sistema della procedura ristretta semplificata per l'appalto di opere pubbliche di importo inferiore ad € 1.000.000,00;
 - che definite le formalità stabilite dall'art. 17/ter della L.R. n. 13/2001, successive modificazioni ed integrazioni, con i pubblici sorteggi effettuati in data 13 e 14 aprile 2006 delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate a seguito della pubblicazione dell'avviso indicativo contenente l'elenco delle opere pubbliche da appaltare con il predetto sistema di gara, con lettera invito del 26 giugno 2006, prot.n.328/2006-AA.CC., è stata indetta per il giorno 26/7/2006 la procedura di cui si tratta, alla quale sono state invitate a presentare offerta trenta imprese;
 - che in data 26/7/2006 si è svolta la seduta pubblica di gara in questione, nella quale il Presidente ha aggiudicato con riserva, alla società Flaminia Garden S.r.l. con sede in Roma, la procedura ristretta semplificata di che trattasi, con il ribasso del 28,231% pari ad € 79.868,82 sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 282.911,78, determinando in € 203.042,96 l'importo netto del contratto, oltre ad € 24.501,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che con nota in data 7/8/2006, prot.n.405/2006, trasmessa via fax e confermata mediante posta prioritaria, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha invitato la società Flaminia Garden S.r.l., a comprovare entro il termine di dieci giorni dalla ricezione a mezzo fax della comunicazione, il possesso dei requisiti di qualificazione d'ordine speciale e generale richiesti dal bando di gara ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della Legge 109/94;
 - che in data 21/8/2006 la società Flaminia Garden S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, fatta eccezione per il certificato di regolarità tributaria;
 - che il 6/10/2006, con nota prot.034/2006/MC, la società Flaminia Garden S.r.l. ha prodotto il certificato emesso in data 15/9/2006 dalla Agenzia delle Entrate di Roma, dal quale è emersa l'esistenza di sette carichi pendenti relativi agli anni d'imposta dal 1995 al 2000;
 - che con nota in data 26/10/2006, prot.n.525/2006-AA.CC., trasmessa via fax, confermata mediante raccomandata A/R, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha comunicato alla società Flaminia Garden S.r.l., l'avvio del procedimento di cui all'art.10 quater della Legge 109/94, per non aver dimostrato il possesso del requisito di regolarità tributaria;
 - che con la predetta nota il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha invitato la società Flaminia Garden S.r.l. a fornire per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di otto giorni dalla data di ricezione della ridetta nota a mezzo fax;
 - che con nota in data 2/11/2006, prot.n.041/06 la società Flaminia Garden S.r.l. ha comunicato e documentato l'avvenuto pagamento degli sgravi per le cartelle ivi riportate relative agli anni d'imposta dal 1995 al 2000;
 - che con nota in data 10/1/2007, prot.n.1094, trasmessa via fax e confermata mediante raccomandata A/R, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha precisato, tra l'altro, quanto segue: *“Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato deriva che alla data del 25/7/2006 (termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte) di parte-*

cipazione alla gara in questione, codesta società non era in possesso del requisito di cui all'art.75, comma 1, lettera g) del D.P.R. n.554/99. Le giustificazioni prodotte con la nota del 2/11/2006 sono del tutto ininfluenti e tardive ai fini della dimostrazione della regolarità tributaria, atteso che alla data del 25/7/2006 si era già consolidata e verificata la definitività delle ridette irregolarità. Tanto è vero che gli sgravi emessi dal competente Ufficio Finanziario, forniti in copia da codesta società sono datati 5/10/2006 o 19/10/2006. Si comunica, pertanto, ad ogni effetto di Legge, il rigetto delle controdeduzioni presentate con la nota del 2/11/2006 perché infondate in fatto ed in diritto, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti”;

- che con nota in data 8/1/2007, assunta al protocollo comunale n.1626 del 15/1/2007, la società Flaminia Garden S.r.l., ha inviato alcuni provvedimenti di annullamento d'iscrizione al ruolo delle cartelle ivi riportate, riservandosi di inviare le rimanenti successivamente;
- che la predetta comunicazione e trasmissione della documentazione non contiene elementi innovativi per una diversa valutazione in ordine al possesso del requisito di regolarità tributaria da parte della società Flaminia Garden S.r.l.;

PRESO ATTO, pertanto, che l'aggiudicatario con riserva è risultato mancante di uno dei requisiti di partecipazione alla gara ed in particolare di quello di regolarità tributaria;

RILEVATO che:

- secondo uniforme e costante giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo, in assenza di specifiche disposizioni del bando, i requisiti per la partecipazione nelle gare di appalto devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda o, al più, alla data di scadenza del bando, al fine di garantire la “par condicio” fra tutti i partecipanti (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n.8215/2004; Sez. IV n.288/2006; Sez. V n.3331/2003; Sez. VI n.610/2005);
- il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 27/12/2004, n.8215, ha stabilito che *“la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, all'impresa partecipante alla selezione per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l'impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva. La correttezza fiscale deve pertanto storicamente e attualmente esistere al momento della partecipazione alla gara, ed essere verificabile con esclusivo riferimento a tale momento. È legittimo il provvedimento di esclusione dell'impresa non in regola con gli obblighi tributari al momento della partecipazione alla gara, risultando irrilevante la successiva presentazione della domanda di condono c.d. tombale”;*

PRECISATO che l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Flaminia Garden S.r.l., è avvenuta in vigenza della Legge n.109/94, successive modificazioni ed integrazioni, abrogata dal 1° luglio 2006, ai sensi dell'art.256 del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il principio *“tempus regit actum”*;

VISTO l'art. 75, comma 1, lettera g, del D.P.R. n.554/1999, trasfuso attualmente nell'art. 38, comma 1, lettera g, del Decreto Legislativo n.163/2006;

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

LETTO l'art. 10/quarter della Legge n.109/94, successive modificazioni ed integrazioni, norma vigente alla data di definizione della procedura concorsuale de qua, trasfuso nell'art 48, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale nel caso in cui l'impresa aggiudicataria con riserva risulti mancante di uno o più dei requisiti di partecipazione, ove l'amministrazione intenda avvalersi della graduatoria provvisoria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, essa deve procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione;

RICHIAMATA la determinazione n.15/2000 del 30/3/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa al caso di mancata positiva verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario provvisorio o al secondo graduato;

PRECISATO che con il predetto atto l'Autorità di vigilanza ha sottolineato che *"(...) nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario provvisorio o il secondo classificato non comprovi il possesso dei requisiti sarà necessaria una nuova determinazione della soglia di anomalia delle offerte e, come afferma l'ultima parte dell'art.10, comma 1-quarter, la conseguente eventuale nuova aggiudicazione (...)";*

PRECISATO, altresì, che quanto sopra stabilito dall'Autorità di vigilanza con atto di regolazione n.15/2000 viene richiamato dalla stessa Autorità nella deliberazione n.155 del 6/10/2004 con la quale viene analizzata una fattispecie giuridica diversa da quella che ci occupa ed, in particolare, l'ammissione con riserva di imprese sorteggiate, ai sensi dell'art.10, comma 1-quarter, della Legge n.109/94, nella fase anteriore all'aggiudicazione provvisoria. L'Autorità contesta la prassi di ammettere con riserva alla gara l'impresa sorteggiata in quanto ciò comporta *"(...) il rischio di attribuire alla stessa il potere di influenzare l'aggiudicazione a seconda che presenti o meno la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti prescritti. (...). Tale assunto trova conferma nel secondo periodo dello stesso articolo 10, comma 1-quarter, che contempla un nuovo calcolo della soglia di anomalia solo per il caso di mancato possesso dei requisiti in questione da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (qualora gli stessi non siano già compresi fra i concorrenti sorteggiati), da cui si evince, a contrario, che il mancato possesso dei requisiti stessi da parte delle ditte sorteggiate non produce la rideterminazione della soglia di anomalia proprio in quanto la verifica deve avvenire prima dell'aggiudicazione provvisoria (...)";*

CONSIDERATO

- che con determinazione n.19 del 31/1/2007, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, ha annullato l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della società Flaminia Garden S.r.l. per le motivazioni ivi riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente verbale, mantenendo fermo il subprocedimento di presentazione delle offerte e disponendo la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute;
- che con il predetto provvedimento il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, ha disposto, per le motivazioni ivi riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente verbale di procedere, in seduta pubblica, alla rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte, come calcolata nella tornata di gara del 26/7/2006 e risultante dal relativo verbale ed alla conseguente nuova aggiudicazione, da effettuarsi senza considerare nel computo della soglia di anomalia l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, convocando all'uopo tutti i concorrenti che partecipato alla procedura ristretta di che trattasi;
- che con nota in data 2/2/2007, prot.n.4542, nel comunicare alla società Flaminia Garden S.r.l.

l'annullamento, in sede di autotutela, dell'aggiudicazione provvisoria di che trattasi, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha ribadito che "(...)la nota in data 8/1/2007 con la quale sono stati trasmessi i provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo di alcune cartelle, non contiene elementi innovativi di valutazione tali da modificare l'iter procedimentale intrapreso da questa stazione appaltante (...)" rendendo nota la data di svolgimento della seduta pubblica per la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte e per la conseguente nuova aggiudicazione della gara di cui all'oggetto;

- che con nota in data 1/2/2007, prot.n.4464, le altre imprese concorrenti alla licitazione privata semplificata sono state convocate alla seduta pubblica di cui innanzi;

PRESO ATTO che:

- l'aggiudicazione provvisoria, giusta verbale del 26/7/2006, non è stata trasformata in provvedimento definitivo;
- la custodia dei plichi della gara in questione è correttamente assicurata in un armadio chiuso dell'Ufficio Appalti e Contratti e che, pertanto, il principio di intangibilità delle offerte e della documentazione di gara è pienamente rispettato;
- la modalità di conservazione della documentazione di gara consente in modo pieno l'integrità e la genuinità degli atti ed è garanzia che gli stessi non sono stati medio tempore oggetto di operazioni di alterazioni e manipolazioni finalizzate a modificare i risultati già acquisiti (cfr. C.d.S. Sez. V, n.2088/1999 e n.661/2000; Sez. IV n.1612/2002).

Il Presidente, pertanto, dopo aver ricordato che la procedura ristretta semplificata per l'appalto dei lavori in questione è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 282.911,78 oltre ad € 24.501,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [in totale €307.413,51] da determinare mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, sottolinea che detto criterio di aggiudicazione è oggettivo ed automatico e, pertanto, non contiene alcun elemento di discrezionalità.

Il Presidente, richiamando la propria determinazione dirigenziale n.19 del 31/1/2007, esclude dalla gara la società Flaminia Garden S.r.l., corrente in Roma, e procede alle operazioni di gara oggetto dell'odierna seduta pubblica per la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte e per la conseguente nuova aggiudicazione della gara, senza considerare nel computo della soglia di anomalia stessa l'offerta della predetta società ora esclusa.

A tale proposito, il Presidente dà lettura di tutte le offerte in atti prodotte dai soggetti concorrenti ammessi alla gara giusta precedente verbale del 26/7/2006 senza tener conto di quelle delle società escluse, come risulta dal seguente prospetto, quindi le contrassegna assieme ai testimoni ed al verbalizzante i quali riconoscono come proprie tutte le sigle già apposte sulle offerte stesse a margine della precedente seduta pubblica:

1	MA.FRA. Costruzioni S.r.l., corrente in Tora e Picilli (Ce)	28,495%
2	Apulia S.r.l., corrente in Gravina in Puglia (Ba)	28,112%
3	CO.PA. S.r.l., corrente in Monopoli (Ba)	28,571%
4	Adriatica S.r.l., corrente in Torre a Mare (Ba)	27,412%
5	CO.GE.STRA., corrente in Andria (Ba)	28,111%
6	Flaminia Garden S.r.l., corrente in Roma	esclusa
7	Laertum S.r.l., corrente in Laterza (Ta)	esclusa
8	CO.GE.IN. Conglomerati S.r.l., corrente in Noci (Ba)	28,909%
9	Edilizia Giannarzia Tommaso S.r.l., corrente in Monopoli (Ba)	27,793%

Il Presidente di gara perciò ribadisce che è stata preservata l'integrità della documentazione di gara e, precisa, inoltre, che allo stato degli atti non sono ancora state svincolate le cau-

zioni provvisorie prodotte dalle imprese concorrenti.

Il Presidente, quindi, procede all'esecuzione dei calcoli previsti dalla procedura di individuazione del limite di anomalia delle offerte ai sensi dell'art.21, comma 1-bis, della Legge n. 109/94, successive modificazioni ed integrazioni, integralmente trasfuso nell'art.86, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, come dettagliatamente indicato nell'allegata scheda riepilogativa, con il seguente esito:

A- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (**pari a 0,7**) arrotondato all'unità superiore (**pari a 1**), rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, che sono:

8	CO.GE.IN. Conglomerati S.r.l., corrente in Noci (Ba)	28,909%
---	--	---------

e di quelle di minor ribasso, che sono:

4	Adriatica S.r.l., corrente in Torre a Mare (Ba)	27,412%
---	---	---------

La predetta media delle **n.5** offerte ora ammesse è pari a:

28,216% (141,082% : 5);

B- lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media **sub. A-** è pari a:

0,317% (0,634% : 2);

C- la percentuale finale di cui all'art.21, comma 1-bis, della Legge n.109/94, successive modificazioni ed integrazioni è, pertanto, pari a:

28,533% (28,216% + 0,317%).

Il Presidente esclude dalla gara le seguente impresa concorrente in quanto il ribasso offerto è superiore alla percentuale **sub. C.** ed è, pertanto, anomalo:

3	CO.PA. S.r.l., corrente in Monopoli (Ba)	28,571%
---	--	---------

Il Presidente, considerato che l'offerta della società MA.FRA. Costruzioni S.r.l., corrente in Torre e Piccilli (Ce), alla Via San Pietro n.19/bis, è quella immediatamente più bassa rispetto al coefficiente sub. C) [**28,533%**], le aggiudica in via provvisoria la procedura ristretta semplificata in questione, con il ribasso del **28,495%**, pari ad **€ 80.615,71** sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di **€ 282.911,78**, determinando in **€ 202.296,07** l'importo netto del contratto, oltre ad **€ 24.501,73** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto contrattuale complessivo dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta, pertanto, ad **€ 226.797,80** oltre l'I.V.A. come per Legge all'aliquota del 10% [in totale **€ 249.477,78**].

Il Presidente determina in **€ 83.892,511** l'ammontare della garanzia fidejussoria definitiva, pari al **36,990%** dell'importo netto contrattuale, comprensivo dell'aumento previsto dall'art.30, comma 2°, della Legge n.109/94, successive modificazioni ed integrazioni, ora trasfuso nell'art.113, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, poiché l'offerta aggiudicataria presenta una percentuale di ribasso superiore al 20%.

Il Presidente dà atto che il concorrente che segue nella graduatoria delle offerte è la società Apulia S.r.l., corrente in Gravina in Puglia (Ba), alla Via E. Guida n.94, con il ribasso percentuale del **28,112%**.

Il Presidente dà atto, altresì, che solo la società aggiudicataria provvisoriamente MA.FRA. Costruzioni S.r.l., dovrà essere sottoposta all'istruttoria di cui all'art.10, comma 1-quater, della Legge n.109/94, successive modificazioni ed integrazioni, ora trasfuso nell'art.48, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla verifica del possesso dei soli requisiti di ordine generale stabiliti dal bando oggetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente agli stati non ancora dimostrati e/o accertati d'ufficio.

La società Apulia S.r.l., classificatasi al secondo posto nella graduatoria delle offerte, non sarà sottoposta all'istruttoria di cui innanzi in quanto ha già prodotto la relativa documentazione a seguito della prima seduta di aggiudicazione, richiesta con nota del 7/8/2006, prot.n.406/2006, trasmessa con lettera dell'11/8/2006, assunta al protocollo comunale n.18419 del 16/8/2006, dimostrando il possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal bando di gara.

Alle ore **12,00** il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara, autorizzando la restituzione delle cauzioni provvisorie alle concorrenti non aggiudicatarie, entro i termini di Legge, unitamente alla documentazione presentata, qualora restituibile.

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE